

A cura di
Paolo Passaniti



La dignità del lavoro

Nel cinquantenario dello Statuto

FrancoAngeli

Collana della Fondazione di studi storici Filippo Turati

diretta da Maurizio Degl'Innocenti e Luigi Tomassini

La collana di storia della Fondazione di studi storici Filippo Turati vuole essere una palestra di libero dibattito storiografico, nel solco della tradizione ideale e culturale democratica e socialista. Aperta alla collaborazione tanto di giovani studiosi quanto di storici affermati, italiani e stranieri, si propone di contribuire al rinnovamento della storiografia italiana dando particolare attenzione alle metodologie nuove e più sensibili al rapporto con la cultura europea e internazionale.

ISSN 2420-9783

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

A cura di
Paolo Passaniti

La dignità del lavoro

Nel cinquantenario dello Statuto

FrancoAngeli

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

La pubblicazione è stata realizzata grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.

<https://dger.beniculturali.it/pubblicazione-dei-piani-dei-contributi-relativi-a-convegni-e-pubblicazioni-anno-2020/>



In copertina: “Manifestazione di operai metalmeccanici a Varese durante l’autunno del 1969”

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel momento in cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Introduzione , di <i>Paolo Passaniti</i>	pag.	7
Premessa. La dignità del lavoro , di <i>Maurizio Degl’Innocenti</i>	»	15
Diritto del lavoro e attuazione costituzionale. Verso lo Statuto (1948-1970), di <i>Paolo Passaniti</i>	»	23
Il riformismo nobile dello Statuto dei lavoratori, di <i>Roberto Voza</i>	»	43
Lo Statuto in Parlamento, di <i>Lorenzo Gaeta</i>	»	63
Politica sociale o diritti sociali? Un itinerario novecentesco, di <i>Irene Stolzi</i>	»	81
Entangled histories: diritto privato e diritto pubblico, diritto del lavoro e Stato sociale nel Novecento italiano, di <i>Giovanni Cazzetta</i>	»	95
Lo Statuto dei lavoratori: la (ri)scoperta della dignità del lavoro, di <i>Stella Laforgia</i>	»	109
Mezzo secolo dopo. Un giurista racconta, di <i>Umberto Romagnoli</i>	»	119
L’evoluzione del sindacato nell’ultimo cinquantennio, di <i>Susanna Camusso</i>	»	125

Contrattazione collettiva e «lavoro liquido», di <i>Giorgio Benvenuto</i>	pag. 133
Lavoro subordinato e lavoro autonomo nell'era digitale: il problema della libertà del lavoro, di <i>Vincenzo Bavaro</i>	» 143
Tempi, luoghi di lavoro e potere di controllo datoriale nella gig economy. Cosa ha a dire ancora lo Statuto?, di <i>Andrea Allamprese</i>	» 159
Impresa liquida e rigidità del diritto del lavoro. Una convivenza impossibile?, di <i>Andrea Del Re</i>	» 175
Indice dei nomi	» 185

Introduzione

Il volume costituisce la rielaborazione del dialogo interdisciplinare oggetto del convegno di studi su *La dignità del lavoro. Nel cinquantenario dello Statuto dei lavoratori – 1970-2020* svoltosi da remoto il 4 e 5 dicembre 2020. Un momento di confronto tra storici e giuristi del lavoro che è stato confermato e organizzato, in un anno particolarissimo, come segno tangibile di una missione culturale. Come ha evidenziato Maurizio Degl’Innocenti, l’interesse della Fondazione Turati per la cultura giuridica del lavoro emerge ben prima dell’appuntamento celebrativo. I diritti dei lavoratori costituiscono infatti una componente importante dell’impianto teorico e ideologico del socialismo italiano.

Il diritto del lavoro è da sempre la materia dell’incontro tra il diritto e la storia del movimento sindacale. Un incontro simboleggiato da quella straordinaria figura di giurista-intellettuale-politico costituita da Gino Giugni¹, in grado di ascoltare e farsi ascoltare dalle culture giuridiche, politiche e sindacali alla base dello Statuto dei lavoratori, con l’autorevolezza indiscussa derivante dalla capacità di rifondare il diritto sindacale, di individuare una via italiana a quel diritto, ricca di implicazioni e suggestioni storiche e comparatistiche, creando i presupposti per un nuovo diritto del lavoro, agganciato alle dinamiche fattuali e ispirato dagli ideali costituzionali, riletta alla luce di quelle dinamiche colte nel loro divenire.

Uno Statuto dei lavoratori che rappresenta tante cose diverse. È intanto il pezzo normativo pregiato del Novecento giuslavoristico italiano, lo sbocco normativo della faticosa collocazione giuridica del fenomeno sindacale². E da questa prima considerazione altre ne discendono. È una legge, sì, ordinaria che richiama tuttavia sin dall’art. 1 il rispetto della Costituzione. D’altra parte, è anche una legge di promozione dell’azione sindacale che si colloca

¹ G. Giugni, *Idee per il lavoro*, a cura di S. Sciarra, Laterza, Roma-Bari, 2020.

² Oggetto di una riflessione precoce, destinata a diventare un classico della letteratura giuslavoristica: G. Tarello, *Teorie e ideologie del diritto sindacale dopo la Costituzione*, Comunità, Milano, 1967.

nello spazio vuoto lasciato dall'inattuazione dell'art. 39. Costituisce l'epilogo, costellato da più ritardi storici della lunga marcia novecentesca dei lavoratori rispetto alla piena legittimazione istituzionale, immortalata nel suo tratto iniziale nel «Quarto Stato» di Pellizza da Volpedo, inserita a livello globale in un ciclo di benessere economico e di trasformazione dello stile di vita del proletariato³. È una legge che consente di individuare un «prima» e un «dopo» rispetto alla piena autonomia del diritto del lavoro che diventa un'altra cosa a livello accademico e scientifico dopo il 1970. La storia del diritto del lavoro dell'ultimo mezzo secolo potrebbe essere anche essere ricostruita attraverso il filo delle modifiche apportate allo Statuto. Del resto, lo Statuto rappresenta un crocevia fondamentale che consente di tenere insieme il passato e il presente sotto il profilo valoriale. La trama che conduce alla sua emanazione – ricostruita in molti contributi presenti nel volume – è costituita da lotte sociali e sindacali per l'affermazione di un diritto nel lavoro, la consacrazione di valori affermati al livello più alto e negati nella pratica, dentro un equilibrio politico connotato da fragilità sistemica. Valori di nuovo a rischio dopo l'esaurimento del ciclo novecentesco, oggetto di svariate riletture nella crisi identitaria narrata da Giovanni Cazzetta. Lo Statuto è anche una storia di unità sindacale faticosamente raggiunta, e poi nuovamente perduta. Una legge che fa entrare la Costituzione nelle fabbriche è anche un pezzo importante di storia italiana. L'attesa dello Statuto può essere riletta attraverso le dinamiche politiche degli anni Cinquanta e Sessanta: dal centrismo al centro-sinistra. La storia del percorso che conduce allo Statuto, il «prima», già costituisce un tema che non si presta a uno sviluppo monodisciplinare per coglierne il significato complessivo, dal particolare (giuridico) al generale (storico). La storia successiva è ancor più densa di intrecci disciplinari che si colgono nei tentativi di dare una risposta complessiva sul significato dello Statuto nella società italiana all'altezza della storia e del diritto. Cambia nel corso del tempo lo Statuto, dal punto di vista dell'impianto normativo, e cambia la percezione nell'immaginario ideologico. Lo Statuto diventa la traccia di ogni discorso intorno al diritto del lavoro novecentesco che non può non avere un contorno ideologico: difendere o attaccare lo Statuto per difendere o attaccare una determinata idea del diritto del lavoro non priva di ricadute politiche. Quando una legge ordinaria è oggetto di riflessione giuridica anche e soprattutto per i valori complessivi che esprime, non può essere un tema affrontabile nell'ottica della mera esegesi giuridica e neanche nella prospettiva storica che non tenga conto dei contenuti giuridici.

³ G. Silei, *I fantasmi della golden age. Paura e incertezze nell'immaginario collettivo dell'Europa Occidentale (1945-1975)*, FrancoAngeli, Milano, 2020.

Il mezzo secolo trascorso dall'approvazione della legge costituisce un'altra storia composta di tante storie diverse, ancora in parte da scrivere e da rielaborare anche partendo da una sola norma, ma non una norma a caso: l'art. 18. Questa è una storia interna alla cultura giuslavoristica che si rinnova costantemente nel dibattito sulla crisi e la trasformazione del diritto del lavoro.

Il dialogo tra storici e giuslavoristi è concepito proprio come momento di comprensione complessiva sulla storia e il diritto intorno al 1970, anno intenso per le storie e i diritti. Storie e diritti che si proiettano in avanti sino a raggiungere il presente.

Il presente di *app*, algoritmi e *gig economy*, ma anche del ritorno del vecchio caporalato, ripropone e rilancia il discorso sulla dignità e la libertà del lavoratore, aggirato e rimosso – o forse dovremmo dire *disinstallato* o *disconnesso* – in qualche pretesa riedizione digitale di vecchie forme di sfruttamento. Nulla è più lontano da questo mondo della leggerezza digitale dello Statuto dei lavoratori, pensato per far entrare la Costituzione e, tramite questa, il sindacato, in un luogo fisico, la fabbrica alle dipendenze di qualcuno sempre ben identificato e personificato con nome e cognome nei cortei sindacali, ma nulla è più vicino a questo mondo dell'insostenibile pesantezza del lavoro leggerissimo di uno Statuto che richiama la dignità e la libertà del lavoratore. Dignità e libertà come attributi della soggettività, che annullano la distanza tra contraente e persona⁴.

Si tratta insomma di accostare l'antropologia del lavoratore-cittadino tratteggiata già negli anni Cinquanta da Piero Calamandrei⁵ e Giuseppe Di Vittorio⁶, rilanciata nel decennio successivo nel raccordo tra linea tecno-politica garantista e la prospettiva del centro-sinistra, raccolta idealmente dallo Statuto nel passaggio di consegne tra Brodolini e Donat Cattin, all'antropologia dell'*homo dignus* tratteggiata e rilanciata con impareggiabile passione civile da Stefano Rodotà. In questo accostamento emerge il senso storico del mezzo secolo che dall'affermazione tardiva di principi di democrazia industriale conduce alle questioni sollevate dalla dimensione digitale. Il collegamento è costituito dalla domanda di libertà e dignità. Una domanda che ieri riguardava il modo di stare in fabbrica alla base del modo di stare nella società, nell'ottica di una cittadinanza professionale, quella che faceva coincidere il

⁴ Nella Carta di Nizza, la vita degna viene prima del diritto alla vita. Ai sensi dell'art. 1, «la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

⁵ Per Calamandrei, dignità del lavoro significa «possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo» (P. Calamandrei, *Lo Stato siamo noi* pref. G. De Luna, Chiarelettere, Milano, 2016, p. 4).

⁶ Sull'«umanesimo sindacale» e il «cittadino-lavoratore», si veda F. Farina, *Le parole della CGIL*, in Id., *Le parole di Giuseppe Di Vittorio. La persona, il lavoro, il sindacato, la Costituzione*, Ediesse, Roma, 2016, pp. 19 ss.

«fare» con «l'essere», illustrata da Umberto Romagnoli anche in questo volume. Nell'ambito attuale di questa subordinazione dematerializzata, e proprio per questo ancor più invasiva, la domanda di dignità attiene al modo di svolgere la prestazione, ma anche a un profilo inedito e paradossale di libertà da determinati lavori che non consentono al lavoratore la crescita professionale e la realizzazione della persona. Il *lavoretto* che promette agile autonomia che poi non mantiene nella costante dipendenza alla precarietà, quando non svolge una funzione integrativa o di collegamento con l'occupazione idonea a garantire al lavoratore e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa ex art. 36 cost., diventa una gabbia collocata in un luogo concettuale da definire, in cui non è più udibile la voce imperiosa del diritto del lavoro, in un eterno presente senza più un passato e soprattutto senza un futuro, ben descritto da Irene Stolzi. I nuovi lavori pongono inevitabilmente domande che riguardano la persona, tanto più sono miseri i contenuti giuridici e necessari quelli economici, in termini di soglia di galleggiamento esistenziale, e richiedono risposte intorno alla cittadinanza sociale, come evidenzia Romagnoli nel suo contributo.

Se dunque nelle occasioni delle precedenti ricorrenze celebrative, si trattava di riflettere sul senso storico dello Statuto rispetto alle istanze di flessibilità del mercato del lavoro intese come deviazioni dentro uno stesso circuito, si tratta oggi, cinquant'anni dopo, di prendere atto di una frattura che restituisce le questioni valoriali di partenza in uno scenario rivoluzionato dalla tecnica.

E in questo discorso occorre tener presente le stratificazioni, accumulate di decennale in decennale: lo Statuto dei lavoratori approvato nel maggio del 1970 e lo Statuto dei lavoratori ancora in vigore nel maggio del 2021. Il dialogo tra storici e giuslavoristi diventa dunque una necessità per riflettere intorno allo Statuto dei lavoratori non solo e non tanto per farne una storia quanto e soprattutto per comprendere il filo che lega il 1970 al 2020, nella consapevolezza che temi quali la libertà e la dignità del lavoro possano essere sviluppati in un intreccio di saperi, essendo evidente il riferimento a profili giuridici che si ricollegano a valori che richiamano la storia.

Il libro è aperto da una riflessione di Maurizio Degl'Innocenti che introduce la grande questione della dignità del lavoro e del suo significato nello sviluppo storico dei movimenti operai. Un intervento che evidenzia le ragioni dell'incontro tra storia e diritto, individuando nel giuslavorismo una grande chiave di lettura «privilegiata» della società nella prospettiva dei diritti sociali.

Dopo un quadro introduttivo intorno al diritto del lavoro nella stagione dell'attuazione costituzionale, vi è il sapiente intreccio concepito da Roberto Voza intorno al «riformismo nobile», in grado di alternare profili squisita-

mente tecnico-giuridici a elementi di storia sociale che diventano fondamentali per comprendere davvero quei profili. Il riformismo inteso come punto di incontro tra tecnica giuridica e istanza politica è descritto con un ampio riferimento alla figura di Gino Giugni e alla sua riflessione dogmatica per comprendere il decollo di una cultura giuslavorista, dove il dialogo tra sindacati e giuristi è sempre all'ordine del giorno. Il saggio di Voza offre anche un'analisi della percezione politica dello Statuto che dà dei punti di riferimento solidi intorno alla progressiva stratificazione ideologica. Emerge insomma il senso storico assunto dallo Statuto in una stagione di conquiste sociali, con un collegamento evidente con il passato, da analizzare attraverso la storia sociale e sindacale intesa come metodo per comprendere un assetto normativo proiettato nel futuro.

Il contributo di un altro giuslavorista con forte vocazione per la storia, come Lorenzo Gaeta, affronta la storia legislativa, offrendo una ricostruzione che nella cronaca parlamentare ritrova la storia vera dello Statuto: oltre gli adattamenti ideologici costruiti nel corso del tempo intorno a certi voti favorevoli e a certe astensioni. La cronaca parlamentare, caratterizzata anche da dimenticati *peones*, diventa un modo originalissimo di raccontare la specialità giuslavoristica, attraverso la felice solitudine di un giurista come Gino Giugni che dialoga con il mondo politico, con l'inarrivabile triplo passo di confessore sindacale e autore intellettuale dell'impianto che propone, nonché portatore di una strategia politica complessiva che avanza nel confronto con le schermaglie parlamentari.

I contributi di Voza e Gaeta, giuslavoristi che hanno scritto pagine importanti sotto il profilo della storia della disciplina, offrono delle prospettive di indagine che, accostate, formano il nucleo della questione lavoro nell'attesa dell'attuazione costituzionale nella stagione dei diritti sociali. Quei diritti su cui riflette Irene Stolzi ad ampio raggio nel suo denso contributo sul Novecento giuridico e sul nodo tra politica sociale e diritti di cittadinanza. La questione lavoro, inserita nel quadro dell'ordine giuridico, restituisce l'esatta ambientazione teorica e storica dello Statuto. Il lavoro come fattore di cittadinanza è descritto nell'ambito dei diritti sociali «muniti di una spiccata vocazione emancipatoria»: diritti che richiamano la valorizzazione della persona spendibile nel circuito della cittadinanza. Emerge in conclusione l'immagine nitida del nesso tra un diritto del lavoro senza futuro e il futuro incerto della democrazia, in una logica emergenziale incapace di delineare prospettive all'altezza delle istanze di trasformazione sociale indicate nella Costituzione.

Gli intrecci storici tra diritto privato e diritto pubblico, tra diritto del lavoro e Stato sociale sono sviluppati da Giovanni Cazzetta, lo storico del diritto che ha fornito contributi fondamentali sulla cultura giuslavoristica, con

una riflessione che affronta aspetti decisivi per comprendere il diritto del lavoro dopo lo Statuto, un periodo in gran parte attraversato dal dibattito sulla crisi della disciplina causa ed effetto della crisi di uno Stato sociale costruito sul tronco storico della cittadinanza professionale. Le conclusioni di Giovanni Cazzetta richiamano la necessità storica di ricostruire i fili spezzati del collegamento tra diritto del lavoro e cittadinanza sociale, evitando illusorie scorciatoie semplificanti e valorizzando «altre vie» di attuazione della Costituzione nel raccordo tra diritto pubblico e diritto privato.

Stella Laforgia offre una rilettura storica dello Statuto intorno all'affermazione del principio di dignità e libertà, evidenziando, da una parte, il progressivo indebolimento delle tutele del lavoro subordinato, e, dall'altra, la funzione che assume oggi lo Statuto inteso come fonte di dignità e libertà da ricostruire in un tessuto normativo sempre più inadeguato anche in virtù del mutamento della prospettiva legislativa negli ultimi decenni.

Un bilancio su quello che non c'è più e su quello che c'è ancora nello Statuto è offerto da un maestro del diritto del lavoro come Umberto Romagnoli che ha insegnato a intere generazioni di giuristi a ragionare intorno al diritto del lavoro inteso come una storia, a partire dal fondamentale contributo *Le associazioni professionali nel processo* che esce proprio nell'anno dell'autunno caldo⁷. Lo Statuto diventa un modo per riflettere sul senso storico della cittadinanza professionale e soprattutto sull'importanza di questo senso storico per l'orientamento in un presente tanto vicino e tanto lontano dalle premesse e dalle promesse di dignità e libertà affermate in una legge ordinaria di cinquant'anni fa, con l'inattualità fattuale che diventa attualità valoriale.

Una protagonista della vita sindacale come Susanna Camusso indica tre periodi distinti della storia sindacale dell'ultimo mezzo secolo che si riflette nella storia dello Statuto, lo Statuto dopo lo Statuto. Il primo periodo caratterizzato dalla stagione dei diritti, con l'esplosione di una domanda di cittadinanza che non entra soltanto nelle fabbriche ma anche nelle mura domestiche, con la riforma del diritto di famiglia che indica un nuovo modo della donna di stare dentro casa in grado di incidere nel modo di stare nel luogo di lavoro e nel sindacato. La seconda fase è quella degli anni Ottanta e Novanta con l'affermazione di un'ideologia neo-liberista che progressivamente esclude il lavoro e i lavoratori dal discorso pubblico. Il terzo periodo è quello che ci ricongiunge al presente con la frammentazione delle tutele.

⁷ U. Romagnoli, *Le associazioni professionali nel processo*, Giuffrè, Milano, 1969. Il riferimento ad altre due opere è sufficiente ad illustrare l'importanza del contributo di Umberto Romagnoli nella capacità di ragionare giuridicamente intorno alla storia: *Lavoratori e sindacati. Tra vecchio e nuovo diritto*, il Mulino, Bologna, 1974; *Il lavoro in Italia. Un giurista racconta*, il Mulino, Bologna, 1995.

Nell'ambito di questo dialogo interdisciplinare tra storia e presente, Giorgio Benvenuto è al tempo stesso un testimone storico del «prima», un grande protagonista del «dopo» e un interprete del presente, mettendo la memoria intellettuale al servizio della lettura della realtà attuale. Benvenuto rilegge la storia del lavoro, confrontando le diseguaglianze di ieri con quelle di oggi, sino a delineare un nuovo sistema di valori su cui ricostruire «l'unità e la solidarietà tra i lavoratori». Una sfida da raccogliere intorno all'accesso alla conoscenza, che ricongiunge lavoro e persona, rilanciando dunque la questione lavoro nella prospettiva dell'ecologia e della digitalizzazione, arrestando il ripiegamento all'infinito nella difesa delle tutele del passato.

Il contributo di Vincenzo Bavaro riflette e soprattutto fa riflettere intorno alla libertà del lavoro nell'era digitale. Tra norme e mitologie giuslavoristiche e trasformazioni degli scenari idealtipici della prestazione lavorativa, l'autore rilegge le inadeguatezze vere e presunte della subordinazione nell'era digitale. In particolare il *tempo lavoro* che non è scandito da un cronometro aziendale deve essere interpretato alla luce dei vincoli pervasivi che il datore di lavoro, qualunque datore di lavoro, riesce ad imporre nella vita del prestatore, nell'ambito di una subordinazione tanto più insidiosa quanto più apparentemente evanescente, se esaminata secondo i parametri del passato.

Il contributo di Andrea Allamprese sposta il tema del potere datoriale nel presente caratterizzato da luoghi e tempi inediti di un lavoro dematerializzato che estende alla massima portata la distanza tra il 1970 e il 2020, tra la fabbrica e la *App*. Eppure dal contributo si evince proprio come questa distanza trasformi le norme dello Statuto, pensate per la limitazione del potere datoriale in fabbrica, in garanzie ben precise intorno ai limiti del potere datoriale, in paletti di civiltà illuminati proprio dalla distanza storica: la direzione algoritmica, in questa prospettiva, deve essere riportata nei binari della relazione tra uso e abuso del potere datoriale, e dunque rivista in un'ottica di aggiramento del nodo della responsabilità datoriale.

Il dialogo interdisciplinare si conclude con la riflessione di Andrea Del Re che sposta la prospettiva d'indagine sull'impresa liquida e sul profilo della «compartecipazione aziendale», con uno sguardo pratico derivante dall'esperienza di avvocato giuslavorista. Il contributo introduce dunque un ulteriore spunto costituito dall'inevitabile attrito tra tutele pensate sulla stabilità del rapporto contrattuale e la velocità delle trasformazioni aziendali, in cui il giudice deve intervenire con strumenti giuridici inadatti alla ricostruzione del dato economico e relazionale, tra invasività e ineffettività. La «compartecipazione aziendale» assume i contorni di una tutela anticipata che entra nella dinamica liquida dell'agire imprenditoriale.

Dal quadro complessivo emerge la prospettiva corale di un confronto interdisciplinare che ricerca nella storia le ragioni attuali e i contenuti aggiornati della tutela della dignità e libertà del lavoratore. Dignità e libertà rimangono i valori che collegano lo Statuto dei lavoratori al presente, che rimandano alla tutela della persona, ieri e più che mai oggi, al cittadino-lavoratore. I contenuti del volume confermano l'idea di partenza – del tutto lontana da un frettoloso commiato con ode allo Statuto, o da una *kermesse* celebrativa con qualche intermezzo di nostalgia – del dialogo necessario tra storici e giuristi intorno ai valori del diritto del lavoro di ieri e di oggi, che richiamano ancora la dignità e la libertà della persona.

L'esito di insieme incoraggia la continuazione di questo dialogo allargandolo a una prospettiva ancor più interdisciplinare che possa ricomprendere altre materie e ambiti disciplinari, dal diritto alla salute al diritto di famiglia. La libertà e la dignità del lavoro dunque come tema del presente e del futuro, che richiama oggi temi come la sicurezza e la salute nel lavoro, l'incidenza del tempo lavorativo nella realizzazione materiale e morale della persona, anche con riferimento alla questione di genere. Temi su cui ricostruire l'idea di dignità del lavoro a misura della persona, nel solco dei valori della Costituzione.

Premessa. La dignità del lavoro

di Maurizio Degl'Innocenti

I. La tutela della dignità del lavoro accompagna tutta la storia del sindacato dal suo nascere, e accompagna anche la vicenda del socialismo che, nelle sue varie espressioni, dell'etica del lavoro e della persona umana aveva fatto il centro di una pratica solidaristica e di una riforma complessiva della società nella libertà. La prima fase del «costituzionalismo in fabbrica» risale agli inizi del Novecento, quando – come disse un sindacalista – con i regolamenti in fabbrica era «il lavoro che afferma(va) i suoi diritti contrattuali, pieni», contro i poteri discrezionali del datore del lavoro. Erano i primordi del sindacato, con le leghe, le camere del lavoro e le federazioni di mestiere, in lotta per la legittimità del loro stesso operare e il riconoscimento della loro capacità negoziale fuori e dentro la fabbrica, con le commissioni interne, gli uffici per la gestione del collocamento e il controllo dei flussi migratori.

La contrattazione, inizialmente circoscritta al singolo opificio o al locale mercato del lavoro, acquisiva una dimensione sempre più collettiva. Dalla fase della cosiddetta «pura» lotta di resistenza (contro il padronato) o di miglioramento per l'aumento delle mercedi e la diminuzione dell'orario di lavoro, si passava ad un'altra più complessa, volta al conseguimento di più moderne relazioni industriali, che, oltre all'attenzione sulle prospettive dello sviluppo economico correlato all'occupazione, nel confronto tra le parti reclamava l'intervento di un terzo soggetto, lo Stato, che contemplasse l'ispettorato del lavoro, la magistratura probivirale, la legislazione di tutela del lavoratore e della lavoratrice, e infine il *welfare state* contro i grandi rischi: infortuni, vecchiaia e malattia. Perfino l'orario della prestazione diventava oggetto di disciplina normativa, e il diritto al riposo, insieme a quello della tutela nell'ambiente di lavoro, trovava uno spazio riconosciuto nella trattativa privata e infine con la regolamentazione pubblica. Nel primo dopoguerra le «mitiche» otto ore, a cui si correlava la festa internazionale del I maggio, diventarono di attualità.

Il profilo corporativo, beninteso, non poteva non restare ben presente nell'istanza sindacale (in origine i termini «corporativo» e «classista» erano sinonimi, prima di assumere connotati distinti e perfino alternativi), ma esso trovava composizione in una più generale prospettiva che dalla singola azienda passava all'industria e, dopo la prima guerra mondiale, all'intero comparto. Ad essa corrispondeva una struttura sindacale orizzontale e verticale, che trovava la sintesi nel confederalismo «generale» (1906). Possiamo restare anche scettici sugli effettivi esiti dello slogan propagandato agli inizi del secolo dalla Federazione dei postelegrafonici, presieduta da Filippo Turati: «nessun aumento senza il miglioramento del servizio», ma il fatto resta ugualmente significativo. La Federterra, costituita nel 1901 e che vantava un numero di adesioni tra le più consistenti a livello mondiale fino a superare gli 800.000 iscritti nel 1920, era un sindacato di occupati e di disoccupati, che faceva della valorizzazione delle terre incolte o mal coltivate e della colonizzazione interna uno degli obiettivi centrali. A cavallo della prima guerra mondiale la dirigenza socialista riformista della CGdL e della Lega nazionale delle cooperative, che con la Federazione nazionale delle società mutue formava la «Triplice Alleanza del lavoro», lanciava la prospettiva occupazionale della Grande Italia del lavoro, in alternativa alle aspirazioni da grande potenza in politica estera sullo scenario europeo e coloniale coltivate dalla classe dirigente liberale. I temi della costruzione dell'Italia del lavoro in età giolittiana e nel dopoguerra della ri-costruzione, agitati dal confederalismo sindacale generale, trovarono echi importanti anche nel *Rifare l'Italia* di Turati del 1920.

Il sindacato si era costituito in un corpo sociale, riconosciuto e legittimato, la cui presenza contribuiva alla stessa trasformazione dello Stato liberale quale si era andato formando nella metà dell'Ottocento. Entrava a far parte degli organismi consultivi dello Stato, come il Consiglio superiore del lavoro, portava in Parlamento i suoi rappresentanti e diventava interlocutore privilegiato dell'Ufficio, più tardi Ministero del Lavoro, in linea con una tendenza che si andava affermando in tutti i paesi più avanzati, fino a trovare esplicito riconoscimento nelle relazioni tra gli Stati, specialmente dopo la grande guerra quando, si può ben dire, emerse un diritto del lavoro internazionale.

La nascita e lo sviluppo dell'associazionismo proletario e, sul piano politico, del partito socialista interpretava l'onda lunga di una spinta sociale che interessava tutto il mondo occidentale, in relazione alla seconda rivoluzione industriale, alla affermazione della società di massa e alla rivoluzione demografica. Diffusa era l'attesa che il nuovo secolo fosse l'«alba del riscatto del lavoratore». In Italia tale spinta alimentava la cosiddetta svolta liberale degli inizi del secolo, che tuttavia alla fine stentò a tradursi in una più com-

piuta democrazia sociale, vittima dell'involuzione politico-istituzionale dello Stato monarchico e, non meno, della radicalizzazione della lotta politica e sociale sulla scia della grande guerra e nella suggestione del mito rivoluzionario.

Nella sterminata letteratura sul movimento operaio e socialista sorprende la sproporzione tra gli interi scaffali dedicati alla storia dei partiti, più o meno in un'ottica interna, rispetto a quella dei corpi sociali (sindacato, cooperazione, associazionismo vario), anche quando in ipotesi fossero assunti come collaterali. Non si può certo sottovalutare la rilevanza dell'affermazione del partito moderno, nazionale e territoriale, di cui la forma socialdemocratica fu l'espressione più compiuta, in quanto fattore strutturante dei sistemi politici moderni, ma è stato e, purtroppo, spesso lo è ancora, fattore involutivo e comunque di ritardo averne coltivato una lettura di tipo integralista, inizialmente dettata da un impulso militante non sufficientemente mediato, poi largamente sedimentata in modo stereotipato. In Italia ciò è stato particolarmente evidente, e tracce sono ben visibili perfino nelle recenti celebrazioni della nascita del Pci (1921).

Rispetto a tale indirizzo la Fondazione di studi storici «Filippo Turati», e prima di essa l'Istituto da cui nel 1985 prese avvio, ha interpretato una linea diversa, che semplificando potrei definire più laica, nella quale ha avuto un ruolo decisivo l'attenzione ai corpi sociali in un contesto comparativo internazionale e con particolare riferimento all'universo lavorativo, dalle prime ricerche sul sindacato in Europa (1983), sul movimento cooperativo internazionale (1986-8), sull'economia sociale e sull'azione volontaria, fino alle più recenti iniziative incentrate sulla legislazione sociale e di tutela del lavoro a cavallo del secolo XX, tra cui si segnalano le raccolte miscelanee curate da Michela Minesso, Gianni Silei e Paolo Passaniti, a cui si deve anche il pregevole *Turati giuslavorista*. Tale direttrice ha favorito, e in molti casi ha presupposto, l'apertura interdisciplinare con scuole e discipline diverse. Non può stupire che in particolare si sia privilegiato il rapporto con i giuslavoristi, in un confronto, dunque, da ritenersi non occasionale.

II. Il convegno su *La dignità del lavoro*, promosso in collaborazione con i Dipartimenti universitari di Giurisprudenza di Siena e di Bari, trae occasione dal cinquantesimo dell'approvazione dello Statuto dei lavoratori (1970), una tappa significativa nella storia delle relazioni industriali del nostro Paese. Mi si consenta di rivendicare a merito dei promotori il richiamo ad un evento che altrimenti avrebbe rischiato di passare sotto silenzio. Lo faccio con soddisfazione, ma non senza una nota di sconcerto.

Analogamente alla fase del «costituzionalismo» del lavoro degli inizi del secolo, anche questa seconda si innestava su una crescita complessiva della società civile. Movimenti collettivi fuori dai partiti stavano acquisendo

un ruolo più marcato a fronte della moltiplicazione degli interessi sociali e dell'espansione degli spazi di rappresentanza e di negoziazione. Il sindacato, forte anche di una inedita vocazione unitaria, trasmetteva un protagonismo che si proiettava ben oltre il rivendicazionismo contrattuale, pure importante («autunno caldo»), e investiva problemi di interesse generale come la casa, il trasporto, l'ospedale e il fisco. Qualche osservatore ne assimilava addirittura la funzione a quella di forza politica impropria operante ora *a latere* della colazione di governo («il quinto partito»), ora e ancor più come ponte per l'apertura all'opposizione nel quadro del rilancio della centralità del Parlamento in chiave costituzionale. Per tutti era comunque un fattore di equilibrio sociale avanzato a fronte delle difficoltà del sistema politico, mentre già si annunciava la stagione delle stragi con l'attentato di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969.

Al Governo erano le forze politiche del centro-sinistra tra le quali i socialisti si ritenevano particolarmente impegnati nella realizzazione dell'impianto costituzionale delle Regioni, nell'approvazione dell'istituto del divorzio e, infine, con Giacomo Brodolini, ministro del lavoro del Governo Rumor (dicembre 1968-luglio 1969), nella redazione di «una nuova carta dei diritti del lavoratore» in quanto persona. Ciò implicava la tutela della libertà e della riservatezza, la disciplina al reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento arbitrario, il divieto della presenza del medico dipendente dall'azienda. Dal riformismo programmatico della prima fase del centro-sinistra si era passati al riformismo sociale della seconda. La sinistra di governo era chiamata ad una sfida in qualche modo decisiva, ma non solo essa. Non si potrebbe comprendere il valore, anche simbolico, dello Statuto dei lavoratori prescindendo da tale contesto.

All'esame dell'iter della legge 20 maggio 1970, n. 300, «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» (statuto dei lavoratori), approvato da DC, Psi, Psdi, Pri e Pli con l'astensione del Pci, è dedicata la prima parte del convegno. Come affermò Gino Giugni, che con Federico Mancini dello Statuto fu uno dei padri, la legge presupponeva capacità e forza contrattuale del sindacato e capacità del legislatore di farsene interprete. Di fatto si configurava come una legislazione di sostegno, con l'art. 28 di repressione dell'attività antisindacale e il riconoscimento di una legittimazione attiva agli organismi locali delle associazioni nazionali. Attraverso lo strumento contrattuale e legislativo aveva l'ambizione di spingere il sindacato su una posizione sempre più propositiva, e non prevalentemente o esclusivamente difensiva. L'intento era anche di contrastare la frantumazione sindacale. Ma non mancarono i distinguo e le riserve, come di chi temeva che l'ingerenza pubblica limitasse la libertà